

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni approvate nel corso della seduta odierna alle proposte emendative 2.05, 4.215, 4.88, 6.14</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	62

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del Presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO – Intervengono i Viceministri dell'economia e delle finanze Luigi CASERO, Enrico MORANDO e Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 9 novembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i deputati Abrignani e Marcolin sottoscrivono l'articolo aggiuntivo 7.01 Pe-

lillo e che il deputato Villarosa sottoscrive l'articolo aggiuntivo Misiani 4.020.

Ricorda che da ultimo, nella seduta di ieri, i relatori hanno espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, purché riformulato. Segnala che tale proposta di riformulazione riguarda anche l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08.

Michele PELILLO (PD), nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta dai relatori del suo articolo aggiuntivo 7.03, ne illustra le finalità, precisando quanto segue. Il comma 1 risolve l'annosa questione relativa al reddito dei lavoratori autonomi, sulla quale la giurisdizione di legittimità era già intervenuta, e limita le presunzioni sui prelievi bancari. I commi 2, 3 e 4 attengono alla valutazione dei saldi contabili in valuta estera. Il comma 5 rivede la disciplina delle prestazioni di viaggio e trasporto, mentre i commi dal 6 al 13 riscrivono la disciplina delle notificazioni ai contribuenti degli atti tributari e contabili, incentrandola sulla PEC ed i commi 14 e 15 ritoccano in senso più favorevole ai contribuenti i termini di consegna delle

certificazioni uniche. Premettendo che i commi 16 e 17 attengono alla sospensione dei termini in favore dei contribuenti, precisa che, su suggerimento del gruppo MoVimento 5 Stelle, la riformulazione ha inserito il comma 15-*bis*, in base al quale i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. Nel precisare che i commi 18 e 19 attengono ai termini di versamento delle imposte erariali, sottolinea come tale disposizione vada incontro alle esigenze dei contribuenti, allungando i termini. I commi 20 e 21 intervengono sulla disciplina relativa alle comunicazioni relative alle annotazioni, mentre il comma 22 è volto alla semplificazione degli obblighi dichiarativi inerenti gli immobili detenuti all'estero. Precisa come il comma 23, che attiene al regime della cedolare secca sul reddito da immobili, rappresenti una facilitazione volta ad evitare equivoci e fraintendimenti quando il contratto è rinnovato. I commi 24 e 25 si riferiscono all'imposta di bollo sugli assegni circolari, mentre i commi dal 26 al 29 riscrivono i criteri di scelta per i regimi di contabilità opzionali. Il comma 30 reintroduce il modello F24 in formato cartaceo, mentre il comma 31 attiene ai rimborsi IVA, allargando la soglia da 15.000 a 30.000 euro. I commi dal 32 al 34 disciplinano la dichiarazione e il versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, i commi 35 e 36 attengono alla riscossione delle tasse ipotecarie, mentre i commi dal 37 al 40 si riferiscono al servizio ipotecario e alle conservatorie. I commi 41 e 42 riguardano la registrazione degli atti giurisdizionali, i commi 43 e 44 disciplinano la chiusura delle partite IVA inattive, mentre i commi dal 45 al 47 dettano opportune modifiche e semplificazioni per i CAF.

Alberto GIORGETTI (FI-Pdl) ringrazia il collega Pelillo per l'illustrazione accurata della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7.03, che i deputati del suo gruppo delle Commissioni V e VI intendono sottoscrivere, esprimendo apprezza-

mento in quanto tale riformulazione recepisce il contenuto di una serie di emendamenti presentati dai diversi gruppi parlamentari.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come alcune disposizioni previste nel testo riformulato potrebbero creare dubbi interpretativi nonché eventuali danni per l'erario. In particolare ritiene che al comma 6 andrebbe meglio chiarito quali siano i soggetti che intendono ricevere la comunicazione telematica; il comma 10 potrebbe rappresentare un ulteriore potenziale condono di cartelle già notificate, in quanto è previsto un adempimento da parte della pubblica amministrazione che se non realizzato nei termini previsti potrebbe determinare la cancellazione delle cartelle esattoriali dai ruoli. Al riguardo ritiene che ciò potrebbe comportare un'eventuale perdita di gettito per lo Stato. Esprime infine apprezzamento per l'inserimento del nuovo comma 17-*bis* per la sospensione dei termini.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nell'identico testo dell'emendamento Pelillo 7.03, come riformulato, è stata accettata dai presentatori.

Bruno TABACCI (Misto-CD) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 7.03, come riformulato, ed esprime apprezzamento per le semplificazioni in materia fiscale previste anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, nel testo riformulato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Emanuele PRATAVIERA (FARE !-PRI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Il Viceministro Enrico ZANETTI desidera ringraziare i gruppi parlamentari che hanno voluto sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in esame, che mira a risolvere una serie di questioni da lungo tempo attese in materia di semplificazione fiscale; ritiene che tali disposizioni costituiscano una parte importante del decreto-legge in esame e che tali semplificazioni possano in parte compensare gli altri oneri a carico dei cittadini e delle imprese che vengono introdotti in questo provvedimento al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, nel testo riformulato.

Ferdinando ALBERTI (M5S) chiede ai relatori e al Governo di chiarire se le disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo aggiuntivo in esame possano effettivamente determinare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Michele PELILLO (PD) propone un'ulteriore riformulazione delle disposizioni di cui al comma 6, finalizzata a meglio identificare la platea dei soggetti che richiedono di ricevere la comunicazione telematica.

Gianfranco LIBRANDI (CI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Pelillo 7.03 e Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Pelillo 7.03 e Lupi 7.08, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone alle Commissioni di continuare l'esame del provvedimento passando alle proposte emendative relative all'articolo 8 precedentemente accantonate. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Marchi 8.3, purché

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e parere contrario sugli emendamenti Patrizia Maestri 8.11 e 8.12.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Patrizia Maestri 8.11 e 8.12 sono stati ritirati.

Maino MARCHI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 8.3.

Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marchi 8.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marchi 8.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10 accantonate nel corso della seduta dello scorso 8 novembre, avverte che il subemendamento Franco Bordo 0.10.02.1 è inammissibile per carenza di compensazione, in quanto integra per 10 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo senza prevedere alcuna forma di compensazione finanziaria.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, anche al fine di consentire ai firmatari la presentazione di un successivo ordine del giorno in Assemblea. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo. Con specifico riguardo al contenuto degli

emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, tiene a precisare che il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella da essi proposto riveste per il Governo un carattere di assoluta rilevanza strategica nell'ambito del ridisegno del sistema della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, e ciò non solo in connessione alla nomina della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 ma per ragioni di ordine più generale. Chiarisce inoltre che l'intenzione del Governo è stata inizialmente quella di individuare, attraverso una possibile riformulazione delle proposte emendative in esame, le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del citato completamento ferroviario, tuttavia non da ultimo i concomitanti impegni connessi al decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, attualmente in discussione al Senato, non hanno consentito di reperire all'interno del bilancio risorse finanziarie sufficienti, con particolare riguardo agli esercizi successivi all'anno 2018. Conviene pertanto con il relatore circa l'opportunità che i presentatori degli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10 accolgano l'invito al ritiro dei medesimi, al fine della successiva presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a prevedere, già nell'ambito della prossima legge di bilancio, misure in merito al Contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI), tali da consentire un incremento dei relativi fondi, da destinare al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. Evidenzia, infine, come tale disponibilità da parte del Governo sia il risultato anche di una posizione previamente concordata, in particolare, tra i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Maria ANTEZZA (PD), nel ringraziare preliminarmente il Viceministro Morando per la disponibilità manifestata nella presente sede, osserva come la nomina di Matera a capitale della cultura europea per il 2019 richieda necessariamente uno

sforzo particolare sul terreno della implementazione e del completamento delle attuali infrastrutture ferroviarie nella regione dedicate al trasporto di persone e merci, con riferimento tanto al versante adriatico quanto a quello tirrenico. Rimarca come tale intervento appaia non più eludibile con particolare riferimento alla città di Matera, posto che essa risulta l'unico capoluogo italiano non adeguatamente servito dai collegamenti ferroviari. Ritiene dunque assolutamente apprezzabili le dichiarazioni rese nella presente sede dal Viceministro Morando circa la volontà del Governo di reperire, già all'interno della prossima legge di bilancio, le necessarie risorse finanziarie volte al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, stimate in residui 220 milioni di euro rispetto ai 500 miliardi di lire già investiti in questa opera. A fronte di tali rassicurazioni, ritira pertanto gli emendamenti 10.3 e 10.10 a sua prima firma, riservandosi di presentare nel corso del successivo esame in Assemblea un apposito ordine del giorno.

Emanuele PRATAVIERA (MISTOFARE!), nel ribadire la sua contrarietà di fondo all'intero articolo 10 del provvedimento in esame, contesta l'approccio alla materia complessivamente adottato dal Governo, che a suo giudizio dimostra una totale assenza di strategia nel settore dello sviluppo delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, ed in particolare quello ferroviario, nel caso specifico negando i necessari finanziamenti a favore di un'opera direttamente collegata alla città di Matera, che come capitale europea della cultura per il 2019 nei prossimi anni sarà oggetto di una particolare esposizione anche dal punto di vista internazionale. Nel lamentare quindi l'atteggiamento del Governo, che non mantiene le molte promesse fatte, richiama infine l'attenzione sulla necessità che, in un complessivo programma di implementazione infrastrutturale, sia comunque assicurata priorità alle molte realtà periferiche del nostro Paese.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), pur apprezzando gli intenti in questa sede dichiarati dal Viceministro Morando, mantiene tuttavia alcune preoccupazioni, posto che gli atti vincolanti della programmazione sinora adottati non hanno inserito all'interno del Contratto di programma – Parte investimenti con RFI anche il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, che rappresenta un'opera incompiuta per la quale lo Stato ha peraltro già investito 500 miliardi di lire. Ricorda di aver a più riprese sollecitato, assieme ad altri colleghi, l'urgenza di un simile intervento nelle discussioni svolte presso la IX Commissione trasporti, competente nel merito. Accoglie dunque con soddisfazione l'impegno assunto dal Viceministro Morando, aderendo, in qualità di sottoscrittore degli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, all'invito a presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla materia. Rammenta, infine, che il tema delle iniziative volte ad assicurare il coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti per Matera 2019 Capitale europea della cultura è stato oggetto di una specifica interrogazione a risposta immediata a sua prima firma discussa nella seduta di ieri in Assemblea, alla presenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, passando all'esame dell'emendamento Tartaglione 12.2, accantonato nella seduta dello scorso 8 novembre, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Tarta-

glione 12.2, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore e condivisa anche dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Tartaglione 12.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, accantonate nella seduta dello scorso 8 novembre, esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco 13.41, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Osserva, in particolare, come la citata riformulazione sia essenzialmente volta a correggere l'emendamento in parola della necessaria copertura finanziaria, individuata, nella misura di 300 mila euro a decorrere dal 2016, sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico relativo al triennio 2016-2018. Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Piccone 13.33, Giampaolo Galli 13.15, Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31 nonché sugli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Oliverio 13.10 e 13.20, mentre propone di accantonare l'emendamento Parrini 13.1, sul quale è in corso un approfondimento volto ad una sua possibile riformulazione. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Parrini 13.4 e sugli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012 e Garofalo 13.024.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Parrini 13.1, al fine di consentire una adeguata verifica sotto il profilo finanziario della riformulazione in via di predisposizione.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Sammarco 13.41, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Piccone 13.33 e Giampaolo Galli 13.15 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Oliverio 13.10 e 13.20 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Parrini 13.4 e l'articolo aggiuntivo Fregolent 13.012 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Garofalo 13.024.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sugli emendamenti Causi 1.16 e 1.17 nonché sull'emendamento Palessi 1.127, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Pelillo 1.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Fanucci 1.1, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130, sugli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87 e Capezzone 1.96, nonché sull'emendamento Peluffo 1.12. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Currò 1.10, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 1.02.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra le finalità dell'emendamento Causi 1.16, di cui è cofirmatario. Sottolinea in particolare come l'intento della proposta emendativa sia l'avvio di un processo teso a uniformare il sistema di riscossione della Regione Siciliana a quello attuato nel resto del Paese. Nel rammentare che su tale tema si è recentemente espressa la Commissione paritetica della regione, desidera evidenziare come l'emendamento intenda accelerare il processo di omogeneizzazione del sistema di riscossione, in conformità al principio fondamentale per cui la gestione della riscossione è espressione dell'esercizio di una funzione pubblica. Invita quindi il Governo a un'ulteriore riflessione sull'emendamento Causi 1.16, tenuto conto che, ferma restando la necessità di un intervento della Conferenza Stato-regioni, l'introduzione di tali modifiche al decreto-legge in esame darebbero un segnale importante alla regione Sicilia affinché avvii, a breve termine, un percorso in tale direzione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento agli emendamenti Causi 1.16 e Currò 1.10, i quali intendono incidere sulla gestione delle attività di riscossione in Sicilia, rileva come il percorso per uniformare il sistema di riscossione a quello nazionale sia stato avviato e vada proseguito attraverso il dialogo tra gli organi competenti; ritiene quindi inopportuno affrontare la questione nell'ambito del decreto-legge in esame, attraverso l'introduzione di una norma-manifesto. In tale quadro, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Causi 1.16 e Currò 1.10, ai fini di una loro trasformazione in ordini del giorno.

Francesco RIBAUDO (PD), nell'accogliere l'invito del Viceministro, ritira l'e-

mendamento Causi 1.16, di cui è cofirmatario, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riproponga i contenuti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Causi 1.17 e Palese 1.127.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte degli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6, come riformulati (*vedi allegato 1*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Fanucci 1.11, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130, nonché gli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87 e Capozzone 1.96.

Silvia FREGOLENT (PD) ritira l'emendamento Peluffo 1.12, di cui è cofirmataria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte degli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.62 e Capelli 1.91.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.62 e Capelli 1.91, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fregolent 1.7 risulta precluso e che l'emendamento Currò 1.10 è stato ritirato. Avverte inoltre che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Causi 1.01, come riformulato

(*vedi allegato 1*). Respingono quindi l'articolo aggiuntivo Sottanelli 1.02.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sull'emendamento Palese 2.28 e parere favorevole sull'emendamento Peluffo 2.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Gebhard 2.24, Alberto Giorgetti 2.13 e Pelillo 2.4, che comunque risulterebbero assorbiti dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Peluffo 2.1. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Preziosi 2.25, sugli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20 e Capelli 2.22, nonché sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 2.08.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 2.28.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 2.1.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Peluffo 2.1, come riformulato, possa determinare il sostanziale mantenimento del sistema di riscossione vigente, a conferma del fatto che l'operazione attuata dal Governo consiste in una trasformazione solo apparente del sistema stesso. In particolare, rileva come l'ente pubblico preposto alla riscossione nazionale sarà sostanzialmente identico a Equitalia S.p.a. e continuerà a gestire le proprie funzioni secondo una logica di tipo privatistico. Evidenzia inoltre come, anche in base alle modifiche apportate al provvedimento dall'emendamento Peluffo 2.1 in esame, i comuni, anziché agire in applicazione del principio di autonomia degli enti locali, permar-

ranno nella scelta di affidare le funzioni all'ente nazionale, come avvenuto in passato in virtù delle continue proroghe disposte in tal senso dal Governo. Ribadisce quindi le proprie critiche rispetto al complesso delle disposizioni in materia di riscossione recate dal decreto-legge.

Maino MARCHI (PD) esprime le proprie perplessità rispetto alle considerazioni del deputato Pesco, rilevando come i comuni saranno liberi di scegliere se organizzare autonomamente le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, ovvero affidarsi al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Le Commissioni approvano l'emendamento Peluffo 2.1, come riformulato (*vedi allegato 1*), dalla cui approvazione risultano assorbiti gli emendamenti Gebhard 2.24, Alberto Giorgetti 2.13 e Pelillo 2.4, mentre, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Preziosi 2.25, gli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20, Capelli 2.22 e l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 2.08.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sugli emendamenti Sibia 3.21 e 3.33.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Sibia 3.21, di cui è cofirmatario. Al riguardo evidenzia come esso sia volto a reintrodurre una norma utile a fornire uno strumento di tutela per i contribuenti, prevedendo che essi possano agire in autotutela al verificarsi di qualsiasi causa di non esigibilità del credito, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo. Nel ricordare come su tale tematica il Governo avesse inizialmente espresso un indirizzo di sostanziale apertura, ribadisce la richiesta di un'ulteriore e più approfondita valutazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, pur prendendo atto delle considerazioni del deputato Pesco, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Sibia 3.21.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibia 3.21.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario, segnalando che lo stesso è volto a equiparare la posizione dei lavoratori autonomi a quella dei lavoratori dipendenti, ai fini dei limiti alla pignorabilità delle somme che costituiscono il compenso per l'attività lavorativa svolta.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, riconoscendo l'importanza della questione sollevata dall'emendamento Sibia 3.33, evidenzia che la mancata fissazione di limiti alla pignorabilità dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi ha trovato in passato giustificazione nella posizione di maggior forza economica della quale hanno goduto i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti.

In relazione alla mutata situazione economico sociale della categoria dei lavoratori autonomi, che in alcuni casi sono addirittura svantaggiati rispetto ai lavoratori dipendenti, conviene con l'onorevole Pesco in merito alla necessità di riconsiderare con attenzione la disciplina del pignoramento dei compensi di tali lavoratori, distinguendo però accuratamente le diverse categorie di lavoratori autonomi.

Propone pertanto all'onorevole Pesco di ritirare l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario, e di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo ad affrontare la questione, dichiarandosi sin da ora disponibile a un accoglimento dello stesso.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle

proposte emendative all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 6.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Causi 6.17 assorbirebbe gli emendamenti Peluffo 6.13, Sottanelli 6.44, 6.41 e 6.42, Pagano 6.68, identici emendamenti Pelillo 6.3 e Busin 6.107, gli emendamenti Vargiu 6.92, Sottanelli 6.38, Latronico 6.94, Occhiuto 6.49 e Latronico 6.97, gli identici emendamenti Piccone 6.57, Latronico 6.95 e Pastorino 6.82, l'emendamento Barbanti 6.19, gli identici emendamenti Fregolent 6.18 e Piccone 6.80, gli emendamenti Occhiuto 6.47, Piccone 6.74, Busin 6.108, Sottanelli 6.45, Guidesi 6.111 e 6.110, Palese 6.117, Vargiu 6.93, Alberto Giorgetti 6.62, 6.55, 6.51 e 6.71, Pelillo 6.4, Librandi 6.88, Gelmini 6.48, Alberto Giorgetti 6.50 e 6.67, Capezzone 6.129, Faenzi 6.134, Catanoso 6.56, gli identici emendamenti Fanucci 6.10 e Fregolent 6.11, gli emendamenti Capezzone 6.128, Corda 6.28, Latronico 6.98, Piccone 6.59, Fregolent 6.9 e Guidesi 6.112, Pelillo 6.2, Alberto Giorgetti 6.65, Capezzone 6.131 e 6.132, Nastri 6.123, Maietta 6.125, Giacomoni 6.53 e 6.34, Alberto Giorgetti 6.54 e 6.63, Latronico 6.99 e 6.100, Palese 6.61, Alberto Giorgetti 6.72, gli identici Castricone 6.58 e Palese 6.60, Capezzone 6.130, Menorello 6.90, Maietta 6.126, Alberto Giorgetti 6.64, Sottanelli 6.36, Alberto Giorgetti 6.52 e 6.73, Palese 6.118 e Alberti 6.32.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Cariello 6.26, Paglia 6.104 e Cariello 6.25, invita al ritiro dell'emendamento Lupi 6.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Alberti 6.24, Cancelleri 6.31 e Corda 6.29. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Piccone 6.78 e Faenzi 6.135. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 6.14, a condizione che venga riformulato come riportato in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Piccone 6.79 e Pagano 6.70. Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 6.113 e parere favorevole sull'emendamento Causi 6.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Busin

6.106. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 6.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sull'emendamento Pelillo 6.5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Menorello 6.91, parere favorevole sull'emendamento Peluffo 6.136, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Cancelleri 6.33, parere favorevole sull'emendamento Fregolent 6.16 e parere contrario sugli identici emendamenti Piccone 6.81 e Pastorino 6.87, nonché sull'emendamento Piccone 6.76. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 6.138 e invita al ritiro il presentatore del subemendamento Causi 0.6.138.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 6.22, Peluffo 6.137, Santerini 6.96, sugli identici emendamenti Causi 6.6, Alberto Giorgetti 6.43, Plangger 6.85, Pastorino 6.86, Guidesi 6.105, Palese 6.115 e Paglia 6.124. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 6.40 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Baldelli 6.08. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Abrignani 6.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pastorino 6.05, sugli identici emendamenti De Girolamo 6.02 e Palese 6.03 e sugli identici emendamenti Piccone 6.06 e Fregolent 6.012. Esprime parere contrario sui subemendamenti Causi 0.6.014.2 e Pastorino 0.6.014.1, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Daniele PESCO (M5S), premettendo che il gruppo MoVimento 5 Stelle è in linea di principio fermamente contrario ai condoni, ritiene che la rimodulazione delle rate contenuta nella proposta di identica riformulazione dell'emendamento Causi 6.17 ed altri predetti emendamenti sia solo leggermente migliore di quella prevista dal

testo originario dell'articolo 6, aumentando il numero delle rate da quattro a cinque e stabilendo che il 70 per cento dell'importo dovuto debba comunque essere versato nel 2017 e solo il restante 30 per cento nel 2018.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), condividendo le critiche del collega Pesco, osserva che la riformulazione in discussione non solo non agevolerà i contribuenti ma non sarà nemmeno in grado di realizzare le entrate preventivate, in quanto pochi saranno i soggetti in grado di versare il 70 per cento del proprio debito nell'anno 2017.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede per quale motivo alcune proposte emendative delle quali è primo firmatario siano state giudicate inammissibili per carenza di compensazione, pur prevedendo percentuali di pagamento nell'anno 2017 superiori a quella prevista nella proposta di identica riformulazione degli emendamenti Causi 6.17 ed altri predetti emendamenti.

Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea che la definizione agevolata disciplinata dall'articolo 6 comporta l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, con una riduzione dell'importo complessivamente dovuto di circa il 50 per cento in media. Invita pertanto i commissari a considerare che l'importo da pagare nel 2017, pari al 70 per cento del debito al netto delle sanzioni e degli interessi, corrisponde al 35 per cento dell'importo dovuto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in corso di conversione. Fermo restando che ciascun contribuente valuterà la convenienza dell'operazione in relazione all'entità del proprio debito e alle proprie possibilità finanziarie, ritiene necessario evidenziare il cambiamento di rotta effettuato dal Governo in carica nella materia della riscossione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la

proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 6.17.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 6.17, come riformulato (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Peluffo 6.13, Sottanelli 6.44, 6.41 e 6.42, Pagano 6.68, identici emendamenti Pelillo 6.3 e Busin 6.107, gli emendamenti Vargiu 6.92, Sottanelli 6.38, Latronico 6.94, Occhiuto 6.49 e Latronico 6.97, gli identici emendamenti Piccone 6.57, Latronico 6.95 e Pastorino 6.82, l'emendamento Barbanti 6.19, gli identici emendamenti Fregolent 6.18 e Piccone 6.80, gli emendamenti Occhiuto 6.47, Busin 6.108, Sottanelli 6.45, Guidesi 6.111 e 6.110, Palese 6.117, Vargiu 6.93, Alberto Giorgetti 6.62, 6.55, 6.51 e 6.71, Pelillo 6.4, Librandi 6.88, Gelmini 6.48, Alberto Giorgetti 6.50 e 6.67, Capezzone 6.129, Faenzi 6.134, Catanoso 6.56, gli identici emendamenti Fanucci 6.10 e Fregolent 6.11, gli emendamenti Capezzone 6.128, Corda 6.28, Latronico 6.98, Piccone 6.59, Fregolent 6.9 e Guidesi 6.112, Pelillo 6.2, Alberto Giorgetti 6.65, Capezzone 6.131 e 6.132, Nastri 6.123, Maietta 6.125, Giacomoni 6.53 e 6.34, Alberto Giorgetti 6.54 e 6.63, Latronico 6.99 e 6.100, Palese 6.61, Alberto Giorgetti 6.72, gli identici Castricone 6.58 e Palese 6.60, Capezzone 6.130, Menorello 6.90, Maietta 6.126, Alberto Giorgetti 6.64, Sottanelli 6.36, Alberto Giorgetti 6.52 e 6.73, Palese 6.118 e Alberti 6.32.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che l'emendamento Piccone 6.74 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cariello 6.26, Paglia 6.104 e Cariello 6.25.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento Lupi 6.1 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Alberti 6.24, Cancelleri 6.31 e Corda 6.29.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccone 6.78 e Faenzi 16.135 sono stati ritirati. Avverte altresì che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 6.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 6.14, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccone 6.79, Pagano 6.70 e Sottanelli 6.36 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guidesi 6.113, approvano l'emendamento Causi 6.20 (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Busin 6.106.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 6.15 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Peluffo 6.15, come riformulato (*vedi allegato 1*), e l'emendamento Pelillo 6.5, respingono l'emendamento Menorello 6.91, approvano l'emendamento Peluffo 6.136, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), respingono l'emendamento Cancelleri 6.33, approvano l'emendamento Fregolent 6.16 (*vedi allegato 1*) e respingono gli identici emendamenti Piccone 6.81 e Pastorino 6.87.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Piccone 6.76 è stato ritirato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula un invito al ritiro del subemendamento Causi 0.6.138.1.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Causi 0.6.138.1 e lo ritira.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.138 del Governo (*vedi allegato 1*).

Michele PELILLO (PD) dichiara di voler ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Partito Democratico sulle quali è stato formulato invito al ritiro o parere contrario.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritira l'emendamento Santerini 6.96, di cui è cofirmatario.

Ferdinando ALBERTI (M5S), tornando all'emendamento Causi 6.17, come riformulato, chiede chiarimenti circa quanto previsto dalla lettera *e*), in particolar modo nella parte in cui accenna alla « preclusione alla rateizzazione ».

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 6.04.

Alessio VILLAROSA (M5S) chiede un confronto con i relatori ed il Governo in merito all'emendamento Pisano 6.22, di cui è cofirmatario, che cerca di dare spazi ai comuni per organizzare transazioni fiscali con le partecipate in modo da recuperare i crediti inesigibili.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, sottolineando come il parere contrario si basi su una valutazione effettuata alla luce dell'emendamento del Governo, precisa che non si può riaprire un capitolo così complesso.

Alessio VILLAROSA (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Pisano 6.22, di cui è cofirmatario, e di discuterlo in sede di esame delle proposte emendative di uguale tenore riferite all'articolo 4.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) concorda con la proposta del deputato Villarosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pisano 6.22.

Michele PELILLO (PD) segnala la necessità di apportare una correzione di forma all'emendamento Causi 6.17, come riformulato, evidenziando che, in particolare, alla lettera *e*) è necessario sostituire la parola « comma 5 » con la parola « comma 4 ».

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Peluffo 6.137 e Santerini 6.96 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 6.43, Plangger 6.85, Pastorino 6.86, Guidesi 6.105, Palese 6.115 e Paglia 6.124.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 6.40 (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Baldelli 6.08 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Abrignani 6.04, come riformulato (*vedi allegato 1*), e respingono l'articolo aggiuntivo Pastorino 6.05.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che gli identici articoli aggiuntivi De Girolamo 6.02 e Palese 6.03 e gli identici articoli aggiuntivi Piccone 6.06 e Fregolent 6.012 sono stati ritirati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, segnala la presenza di un disallineamento fra l'emendamento 6.014 del Governo e l'emendamento Causi 6.17, come riformulato; in particolare tale ultimo emendamento fa riferimento al periodo « dal 2000 al 2016 », mentre dell'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo contempla il periodo « dal 2000 al 2015 ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma la necessità di correggere l'emen-

damento 6.014 del Governo, spostando il termine al 2016.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dà lettura della formulazione corretta dell'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ribadisce che, a prescindere da tali precisazioni, lo spirito della proposta emendativa è consentire che la disciplina di base si applichi identicamente ai comuni fuori dal sistema del ruolo che decidano di avvalersene.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, in modo da renderlo perfettamente coerente.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.014 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 15.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pisano 5.14, precedentemente accantonato, e sull'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06, anch'esso in precedenza accantonato, purché quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pisano 5.14 (*vedi allegato 1*).

Marco DI MAIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 5.06.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06, come riformulato (*vedi allegato 1*), il quale assorbe l'articolo aggiuntivo Laffranco 4.016.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Abrignani 7.43 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lupi 7.07, Pelillo 7.05 e Abrignani 7.035, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta del proprio articolo aggiuntivo 7.05.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.05, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Lupi 7.07 e Abrignani 7.035.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Abrignani 7.43, ed approvano, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Lupi 7.07, Pelillo 7.05 e Abrignani 7.035, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime notevoli perplessità circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, come riformulato, ritenendo come le presidenze dovrebbero applicare regole uniformi per la valutazione delle proposte emendative presentate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia come le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, come riformulato, riguardino il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, argomento sul quale interviene una norma contenuta nel decreto-legge in esame, per cui non ritiene che vi siano problemi di ammissibilità relativi all'articolo aggiuntivo in discussione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che rimanga agli atti delle Commissioni che l'emendamento Sottanelli 7.13, già approvato, in materia di *voluntary disclosure*, andrebbe formulato in modo più chiaro al fine di evitare dubbi interpretativi relativi alla platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni ivi contenute.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, a tale riguardo, conferma quanto già dichiarato dal Governo nel momento in cui è stato approvato l'emendamento in discussione.

Ferdinando ALBERTI (M5) chiede alle presidenze se, in base ai criteri di valutazione delle proposte emendative, l'emendamento Parrini 13.1 non avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'emendamento Parrini 13.1 in questione è stato ritirato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Busin 4.177, Gianpaolo Galli 4.26 e 4.24; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Pelillo 4.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 4.79 e 4.78.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 4.1.

Ferdinando ALBERTI (M5) stigmatizza come nell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, appena approvato dalle Commissioni nel testo riformulato, si introducano specifiche finalizzazioni del Fondo di garanzia per le PMI, finalizzazioni che lo stesso Governo aveva dichiarato di non voler prevedere.

Gianpaolo GALLI (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 4.26 e 4.24 e sottoscrive l'emendamento Pelillo 4.1, nel testo riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Busin 4.177 e approvano l'emendamento Pelillo 4.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'emendamento Gianpaolo Galli 4.27 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Pelillo 4.1, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisano 4.79 e 4.78.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 4.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lupi 4.02 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, invitando a trasfonderne il contenuto in appositi ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come tali articoli aggiuntivi affrontino una tematica assai rilevante, che ritiene debba essere ridiscussa nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio. Al riguardo segnala che sono in corso approfondimenti da parte del Governo sulle norme in questione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07 e Palese 4.08.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Misiani 4.020 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07 e Palese 4.08.

Daniele PESCO (M5S) esprime perplessità sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato, appena approvato dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara che l'articolo aggiuntivo in questione affronta una materia già regolata dal decreto-legge in esame e che pertanto è stato dichiarato ammissibile dalle presidenze. Avverte, altresì, che l'emendamento Causi 4.30 è stato ritirato.

Ferdinando ALBERTI (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato, si chiede se essendo stata eliminata la norma di copertura finanziaria a seguito della riformulazione proposta dai relatori, tale modifica possa comportare maggiori oneri o maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Daniele PESCO (M5S) ricorda come l'articolo aggiuntivo in questione in effetti fosse stato presentato con una specifica norma di copertura finanziaria. Tale riformulazione potrebbe quindi recare nuovi o maggiori oneri ovvero maggiori entrate a carico del bilancio dello Stato. Sul punto ritiene che il Governo debba fornire i dovuti chiarimenti.

Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea come la norma di copertura finanziaria fosse del tutto ultronea e osserva che tale circostanza è stata riscontrata anche in altre proposte emendative presentate al decreto-legge in esame che contenevano clausole di copertura finanziaria in realtà non necessarie.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, illustra alcune correzioni da apportare ad emendamenti approvati sia nella seduta odierna che nelle precedenti sedute dell'8 e 9 novembre, relative all'articolo aggiuntivo Paglia 2.05 (*Nuova formulazione*), all'emendamento Schullian 4.215 (*Nuova formulazione*), agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché all'emendamento Fregolent 6.14 (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le correzioni all'articolo aggiuntivo Paglia 2.05 (*Nuova formulazione*), all'emendamento Schullian 4.215 (*Nuova formulazione*), agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88 Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché all'emendamento Fregolent 6.14 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma riferite agli

articoli del decreto-legge, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni approvano quindi la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*). Deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori Tancredi e Sanga di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Daniele PESCO (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 1.

Al comma 5, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Conseguentemente, al comma 13, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: « , secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario, in modo da evitare aggravii moratori ».

1. 1. *(Nuova formulazione)* Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

1. 5. *(Nuova formulazione)* Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

1. 6. *(Nuova formulazione)* Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 68.** (Nuova formulazione) Piccone.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 72.** (Nuova formulazione) Latronico.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 91.** (Nuova formulazione) Capelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 ».

1. 01. (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate.;

c) sopprimere il comma 3.

2.1. (Nuova formulazione) Peluffo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro

dell'Economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;

Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali ed i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1 ».

4. 1. *(Nuova formulazione)* Pelillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma »;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Rimborsi dell'accisa*). — 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività econo-

mica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30 »;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbinate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o della indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a

dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30 »;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Accertamento delle violazioni*). — 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accerta-

mento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale »;

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). — 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i pre-

detti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC »;

f) dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 24-*ter.* — (*Gasolio commerciale*).

– 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di

cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro »;

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

a) dopo la parola: « denuncia » sono inserite le seguenti: « , in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, »;

b) dopo le parole: « revoca, e » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, ».

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti

appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile »;

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21 »;

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). — 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a

soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che

hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 »;

l) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: « derivata » sono inserite le seguenti: « , con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta »;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche di-

verse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell’Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell’accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l’applicabilità del comma 3-*bis* »;

5) nel comma 6, alla lettera *a*), la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

m) all’articolo 36, comma 4, la parola: « Negli » è sostituita dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell’articolo 37, negli »;

n) all’articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In vigore dell’aliquota d’accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all’interno dell’Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 »;

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri »;

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale ».

4. 01. (Nuova formulazione) Pelillo.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *c*) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomutano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le

ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti ».

2-ter. Al terzo comma 3 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale » sono inserite le seguenti: « o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate ».

5. 14. Pisano, Sibilìa, Corda, Cariello, Pescò, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione controversie in materia di accise e IVA afferente).

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e IVA afferente, l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto

per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I giudizi di cui al comma 1, primo periodo, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiarino di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

5. 06. *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Laffranco.

(Approvato)

ART. 6.

All'articolo 6:

a) nel comma 1:

1) le parole da « inclusi » a « 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 »;

2) le parole da « , anche » a « 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « dilazionato

in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.»;

b) nel comma 2:

1) le parole da « novantesimo » a « decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2017 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. »;

c) nel comma 3:

1) le parole da « centottanta » a « decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 maggio 2017 »;

2) le parole da « ; in » a « 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione alla rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;

f) nel comma 12, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018;

b) al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e

4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti*: dal comma 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018,;

c) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti*: a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018.

6. 17. (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tale dichiarazione, *aggiungere le seguenti*: e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

6. 14. (Nuova formulazione) Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Sono altresì inclusi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui al-

l'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.

6. 20. Causi, Berretta.

(Approvato)

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: da lettere a), *fino a*: 7 giugno 2007 *con le seguenti*: lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

6. 15. (Nuova formulazione) Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Al comma 10, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. 5. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.

(Approvato)

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o

per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

6. 136. (Nuova formulazione) Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019».

6. 16. Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Al comma 13, dopo le parole: procedura concorsuale inserire le seguenti: nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. 138. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato.

6. 40. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: »decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545« sono inserite le seguenti: », o i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4«.

6. 04. (Nuova formulazione) Abrignani, Pelillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di iniezione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali entro trenta giorni danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale viene indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del presente decreto.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

6. 014. Il Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. — (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). — 1. All'articolo 32,

primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o compensi » sono soppresse;

b) dopo le parole: « rapporti od operazioni » sono inserite le seguenti: « per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili ».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimoneitaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « alimenti e bevande » sono inserite le seguenti: « , non-

ché le prestazioni di viaggio e trasporto, ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* di Infocamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli tra-

smette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* di Infocamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita da chi ne faccia richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di

procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « risultante » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettro-

nica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre,

esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «compresa quella unificata», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari

a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. ».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione « mancato rinnovo », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « revoca »;

b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al termine del triennio l'opzione di intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo

124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. »;

d) all'articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. »;

e) all'articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: « l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) »;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite

residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio.».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.

32. All'articolo 38-bis, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: « 15.000 » è sostituita dall'espressione: « 30.000 ».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: « Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso ».

2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla

base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20. ».

34. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: « 3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico. ».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono fissate con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: « Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11. ».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1) « 2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. »;

2) « 2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione ».

b) all'articolo 73-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « entro cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73 ».

43. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi

previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi ».

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: « le sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri atti degli organi giurisdizionali ».

c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Nelle sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri atti degli organi giurisdizionali »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. ».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. ».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « di inizio,

variazione o cessazione di attività», sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

46. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

47. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione ».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: »se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.« sono sostituite dalle seguenti: »Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'ar-

ticolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

* 7. 03. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Librandi, Abrignani, Marcolin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. – (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). – 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o compensi » sono soppresse;

b) dopo le parole: « rapporti od operazioni » sono inserite le seguenti: « per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili ».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo siste-

matico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimontaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione

telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* di Infocamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* di Infocamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita da chi ne faccia richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « risultante » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indi-

rizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

10. Per soddisfare l’esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all’indirizzo risultante dall’indice degli indirizzi della pubblica

amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si

intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: « entro il 16 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno », le parole « entro il giorno 16 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro l'ultimo giorno » e le parole: « compresa quella unificata, », ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: « per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 17, comma 1, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. ».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e succes-

sive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. ».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione « mancato rinnovo », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « revoca »;

b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. »;

d) all'articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle en-

trate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. »;

e) all'articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: « l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) »;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. »;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio. ».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.

32. All'articolo 38-*bis*, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: « 15.000 » è sostituita dall'espressione: « 30.000 ».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: « Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle

operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso ».

2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20. ».

34. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: « 3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico. ».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: « Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11. ».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate an-

che in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1) « 2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. »;

2) « 2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione ».

b) all'articolo 73-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « entro cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73 ».

43. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi ».

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: « le sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri atti degli organi giurisdizionali ».

c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Nelle sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri atti degli organi giurisdizionali »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando,

con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. ».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. ».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « di inizio, variazione o cessazione di attività », sono sostituite dalle seguenti: « di inizio o variazione di attività ».

46. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

47. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle

entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione ».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. » sono sostituite dalle seguenti: « Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

* 7. 08. (Nuova formulazione) Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

7. 05. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazioni per i contribuenti in regime cosiddetto dei »minimi«).

1. Alla lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le

cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis »;

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfettario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente alla propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con un'aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.

7. 07. (Nuova formulazione) Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Accesso al fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo, è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite previsto dal comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere PMI e il rilascio del titolo concessorio. ».

7. 035. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 417,83 milioni con le seguenti: 421,83 milioni;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla voce:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 54.000;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie e delle spese dei Ministeri, relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla voce relativa al medesimo Ministero sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 54.000 e alle voci: 4. Fondi da ripartire e 4.1 Fondi da assegnare sostituire la parola: 45.000 con la seguente 49.000.

8. 3. (Nuova formulazione) Marchi.

(Approvato)

ART. 10.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno).

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 maggio 2008).

1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678 e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

12. 2. *(Nuova formulazione)* Tartaglione, Ragosta, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente.

(Approvato)

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative dei commi 1-bis e 1-ter sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 13 dopo le parole: e misure per aggiungere le seguenti: il microcredito e per.

13. 41. *(Nuova formulazione)* Sammarco, Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: « acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina » sono sostituite dalle seguenti: « acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari – ISMEA ».

4-ter. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra co-

loro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-quater. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono da considerarsi nulle e cancellate dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-quinquies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

13. 10. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al

pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato

articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

13. 20. Oliverio, Falcone, Dal Moro, Mongiello, Palma, Antezza, Carra, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Cuomo, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo)**CORREZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA
ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.05, 4.215, 4.88, 6.14.**

1) L'articolo aggiuntivo **Paglia 2.05** (*Nuova formulazione*) deve intendersi sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per

le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2) All'emendamento **Schullian 4.215** (*Nuova formulazione*), sono premesse le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2017 e le parole: i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono sostituite con le seguenti: i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3) Agli identici emendamenti **Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104, Piccone 4.151, Latronico 4.170, Capelli 4.192**, le parole: pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4) All'emendamento **Fregolent 6.14**. (*Nuova formulazione*) è espunta la lettera b).

ALLEGATO 3

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 1:

al comma 2, la parola: riattribuito è sostituita dalle seguenti: è attribuito e le parole: è svolto sono sostituite dalle seguenti: ed è svolto;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: Agenzia delle entrate-Riscossione sono inserite le seguenti: , ente strumentale dell'Agenzia delle entrate;

al quinto periodo, le parole: Ne costituiscono organi sono sostituite dalle seguenti: Sono organi dell'ente;

al comma 4, le parole: in qualità di Presidente dell'ente sono sostituite dalle seguenti: , che è il presidente dell'ente,;

al comma 5:

al quinto periodo, la parola: finalizzata è sostituita dalla seguente: finalizzati;

al sesto periodo, le parole: nell'atto di cui al comma 13, sono sostituite dalle seguenti: nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13;

alla lettera c), le parole: corredati dalle sono sostituite dalle seguenti: , corredati delle;

al comma 14, le parole: e non attribuibili sono sostituite dalle seguenti: non attribuibile;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: di cui all'articolo 1, comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1;

al secondo periodo, le parole: al comma 5 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4,;

al comma 16, le parole: di cui all'articolo 1 comma 3 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 3 del presente articolo.

All'articolo 2:

al comma 2, come sostituito dall'emendamento Peluffo 2.1, le parole: anche riferite a entrate delle società da essi partecipate sono sostituite dalle seguenti: proprie e delle società da essi partecipate.

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso ART. 21, comma 3, le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,;

al capoverso ART. 21-bis:

al comma 1, dopo le parole: I soggetti passivi sono inserite le seguenti: dell'imposta sul valore aggiunto;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo;

al comma 5, primo periodo, le parole: gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma

1 sono sostituite dalle seguenti: le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo;

al capoverso ART. 21-ter:

al comma 3, secondo periodo, le parole: è indicato in dichiarazione sono sostituite dalle seguenti: è indicato nella dichiarazione dei redditi;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: e di noleggio, sono inserite le seguenti: introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato;

al comma 7:

alla lettera b), capoverso:

al terzo periodo, le parole: del mese successivo sono sostituite dalle seguenti: , riferito al mese successivo;

al quarto periodo, le parole: comma 2 sono sostituite dalle seguenti: secondo comma;

al quinto e al sesto periodo, le parole: all'articolo 1, primo comma sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 1, comma 1;

al sesto periodo, dopo le parole: all'articolo 13 sono inserite le seguenti: , comma 1,

al nono periodo, le parole: , ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono soppresse;

alla lettera c), le parole: È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione;

al comma 8, le parole: si applica sono sostituite dalle seguenti: si applicano.

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, la parola: incluse è sostituita dalla seguente: comprese;

al comma 8:

alla lettera a), la parola: inclusi è sostituita dalla seguente: compresi;

alla lettera b), la parola: incluse è sostituita dalla seguente: comprese;

al comma 10:

alla lettera b), le parole: dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999 sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

alla lettera e), le parole: al Codice della strada sono sostituite dalle seguenti: del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso ART. 5-octies:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: scadenti è sostituita dalle seguenti: che scadono, dopo le parole: 1° gennaio 2015 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e dopo le parole: oggetto della procedura stessa è inserito il seguente segno d'interpunzione: ;

alla lettera c), dopo le parole: 2009/65/CE sono inserite le seguenti: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

alla lettera e), le parole: di cui all'articolo 5-*quater* e 5-*quinquies* sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies*;

alla lettera f), le parole: dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249 sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma sono sostituite dalle seguenti: dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies;

ai numeri 2) e 3), dopo le parole: suscettibili di generare tali redditi è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: punto 1) sono sostituite dalle seguenti: numero 1);

alla lettera i), le parole: del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 sono soppresse, le parole: , contanti sono sostituite dalle seguenti: o denaro contante, le parole: lettera a) del medesimo decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: lettera a), e le parole: 5-septies del medesimo decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: 5-septies;

al comma 3:

all'alinea, primo periodo, le parole: , come modificata dal presente articolo sono soppresse;

alla lettera a), le parole: , del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 sono soppresse;

alla lettera b), le parole: presso le quali sono sostituite dalle seguenti: nelle quali;

alla lettera c), le parole: provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori sono sostituite dalle seguenti: provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori

e le parole: su una relazione vincolata sono sostituite dalle seguenti: in un rapporto vincolato;

i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: come modificato dal presente decreto sono sostituite dalle seguenti: introdotto dal comma 1 del presente articolo;

al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: effettive è soppressa e la parola: creazione è sostituita dalla seguente: formazione.

All'articolo 11:

al comma 2, primo periodo, le parole: sono svolte sono sostituite dalle seguenti: sono attuate;

al comma 4, le parole: Fondo sviluppo e coesione sono sostituite dalle seguenti: Fondo per lo sviluppo e la coesione.

All'articolo 12:

al comma 2, terzo periodo, le parole: le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati.

All'articolo 13:

al comma 4, capoverso, le parole: ISMEA è autorizzata sono sostituite dalle seguenti: l'ISMEA è autorizzato.

All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: milioni, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: di euro.